



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 283/16/CONS

PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DELLA SOCIETÀ FOX NETWORKS GROUP S.R.L. DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE DI OPERE EUROPEE

(Palinsesto “Fox Animation”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 21 giugno 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito anche *Regolamento deroghe*;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 4509/2009;

CONSIDERATO quanto segue:

1. In data 30 dicembre 2015, con nota prot. n. 83656, la società Fox Networks Group S.r.l. (già Fox International Channels Italy S.r.l., di seguito, anche “Fox” o “la Società”) ha presentato un’istanza, corredata dai relativi allegati, relativa al proprio palinsesto tematico diffuso in tecnica satellitare ad accesso condizionato in modalità *pay-tv*, denominato “*Fox Animation*”, richiedendo la deroga agli obblighi di programmazione di opere europee di cui all’art. 44, comma 1, del *Testo unico*, come declinato dall’art. 3 del *Regolamento quote*. Come requisito soggettivo, richiesto dall’art. 44, comma 8, del *Testo unico* per poter presentare l’istanza, la Società ha dichiarato il ricorrere del requisito previsto dall’art. 4, comma 1, lett. c), del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Regolamento deroghe, ovvero la natura tematica del palinsesto. La Società ha inoltre richiesto che la suddetta deroga venga accordata “*con decorrenza dall’anno 2015 e sino alla scadenza dell’autorizzazione o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione*”;

2. Contestualmente alla richiesta di deroga la Società ha presentato anche un’istanza di audizione al fine di poter illustrare le proprie motivazioni e fornire informazioni e chiarimenti;
3. In data 15 gennaio 2016, con nota prot. n. 1974, è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della deroga agli obblighi oggetto di istanza per il palinsesto tematico “*Fox Animation*”, a far data dalla presentazione della domanda. In tale sede, l’Autorità ha contestualmente accolto la richiesta di audizione formulata dalla Società;
4. In data 2 febbraio 2016 Fox ha illustrato in maniera dettagliata, nel corso di un’audizione, gli elementi sostanziali posti a fondamento della richiesta di deroga. Nel corso della stessa, la Società si è altresì impegnata a fornire ulteriori elementi informativi utili alla valutazione della fattispecie, con particolare riferimento ai profili indicati all’art. 4, comma 2, del *Regolamento deroghe*;
5. Con nota prot. n. 8065 del 22 febbraio 2016, la Società ha trasmesso i predetti elementi informativi;
6. L’Autorità, nella riunione del Consiglio del 19 aprile 2016, ha disposto la proroga, sino ad un massimo di 60 giorni dei termini del procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del *Regolamento deroghe*, al fine di acquisire ulteriori elementi volti alla verifica delle condizioni per il rilascio della deroga;
7. Con nota prot. n. 21309 del 21 aprile 2016, la Direzione ha richiesto alla Società di fornire ulteriori elementi utili alla valutazione della sussistenza delle condizioni specificamente valutate;
8. Con nota prot. n. 25110 dell’11 maggio 2016 la Società ha fornito le informazioni richieste;
9. Nel caso di specie, appare necessario valutare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell’istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell’art. 4 del *Regolamento deroghe*. A tale riguardo, la Società ha documentato e dato evidenza, a mezzo della esibizione dei palinsesti e dell’illustrazione della relativa programmazione, della tematicità del palinsesto “*Fox Animation*”: si può, pertanto, ritenere soddisfatto il requisito di cui all’art. 44, comma 8, del *Testo unico*, così come recepito dall’art. 4, comma 1, lett. c), del *Regolamento deroghe*;
10. Il palinsesto “*Fox Animation*” è un canale tematico dedicato al 70% al genere c.d. *fiction* animate americane, inteso per un pubblico di ragazzi e giovani adulti, che si



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

compone, come descritto dalla Società, di “serie animate caratterizzate da una linea editoriale comune che si sostanzia nella rappresentazione dello stile di vita, della filosofia e cultura propri degli USA e della loro evoluzione nel tempo, con stile grafico e linguaggio ironico e/o satirico tipici dei cartoni animati americani”. La programmazione fornita agli atti rileva come questo proponga al proprio pubblico di riferimento (ragazzi e giovani adulti) un'offerta di prodotto audiovisivo coerente con quanto esposto, composta quasi integralmente da serie televisive animate di produzione statunitense, caratterizzate da uniformità grafica e dai tipici toni satirici e comici che contraddistinguono le serie di produzione USA; le stesse si connotano altresì sotto il profilo del formato e della durata, quasi mai superiore a trenta minuti che, unitamente alla visione reiterata di personaggi, temi e dinamiche, assicura un carattere di familiarità per il pubblico di riferimento. Tratti comuni delle opere presenti su “*Fox Animation*”, dichiara la Società, sono innanzitutto l'elemento dell'animazione, poi la selezione di *cartoon* parodici, ironici o surreali, la tipologia di una scrittura tipica della produzione americana nel genere, la presenza unicamente di serie animate consapevolmente rivolte a un pubblico di giovani adulti;

11. La Società giustifica pertanto la presentazione dell'istanza di deroga all'obbligo di trasmissione di opere europee nel palinsesto “*Fox Animation*” in ragione degli elementi sopra indicati, che connotano con un'impronta specifica la produzione animata statunitense e che contribuiscono ad attribuire al canale “*Fox Animation*” una marcata identità editoriale. Gli elementi che contraddistinguono la produzione seriale animata americana ne costituiscono la matrice di unicità, in quanto, proprio per la loro stretta correlazione con lo stile di vita americano e il modo di affrontare i temi calati nella realtà locale (introducendo anche festività tipiche della tradizione americana, come il *Thanksgiving*) con un linguaggio ironico e sarcastico e un tratto grafico volutamente dissacrante o talvolta surreale, volto a un *target* di giovani adulti, originano e trasmettono al pubblico una rappresentazione di un linguaggio diverso e a sé stante rispetto a produzioni animate di diversa nazionalità. Tutti questi elementi, infatti, costituiscono la cifra stilistica della produzione animata americana e non si rinvencono in alcuna produzione animata europea, tradizionalmente dedicata all'infanzia e distante dalle tematiche, dai linguaggi satirici e ironici e dagli elementi stilistici, estetici e narrativi che costituiscono il tratto distintivo della produzione statunitense. A tal fine, oltre a quanto già esposto nella documentazione a supporto dell'istanza di deroga, Fox, in sede di audizione, ha rappresentato esemplificativamente che all'ultima edizione del festival di animazione Cartoon Forum, svoltasi a Tolosa, nel settembre 2015, su 91 nuovi prodotti di animazione per la televisione che lì si presentavano, solo 7 erano prodotti di animazione con *target* adulto, a dimostrazione della correlazione tra serie animata ed età prescolare o scolare che si rinviene nelle produzioni europee, e comunque, di questi prodotti, nessuno presentava caratteristiche di *format*, di grafica, di durata (episodi di 2-6 minuti a fronte dei 20-25 di media di una puntata di una serie americana) e di tematiche



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(l'unica serie di una durata superiore a 20 minuti trattava del delicato tema degli abusi sui minori, mentre la linea editoriale di *Fox Animation* prevede serie comiche e ironiche);

RITENUTO che, stante l'effettiva attuale indisponibilità di prodotto europeo, l'unica alternativa per la Società di reperire opere europee compatibili con il sottogenere trasmesso sarebbe il ricorso all'autoproduzione;

RITENUTO che, tuttavia, considerata la necessità di offrire *serial* qualitativamente coerenti con il *target* di riferimento cui il suddetto palinsesto si rivolge, e in numero sufficiente a coprire la quota minima obbligatoria di produzione europea, comporterebbe ingenti investimenti, dovendosi aggiungere ai costi di scrittura e sceneggiatura anche i costi richiesti da una produzione animata;

RITENUTO che le informazioni fornite dalla Società rappresentano coerentemente, allo stato attuale, l'indisponibilità di prodotto audiovisivo europeo compatibile con la linea editoriale di questa in virtù dell'inesistenza di produzione audiovisiva europea compatibile con la linea editoriale tematica del palinsesto;

RILEVATO che la linea editoriale del canale è articolata in base alla propria natura prettamente tematica e ne assicura la coerenza rispetto al pubblico di riferimento;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, che ricorrono i presupposti per accordare la deroga richiesta, come peraltro sancito dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato-Sezione sesta, sentenza n. 4509/2009, in cui questo ha ritenuto che l'indisponibilità di prodotto europeo compatibile con il *target* di pubblico cui è indirizzato il palinsesto sia condizione necessaria e sufficiente per concedere una deroga agli obblighi di programmazione, tracciando dunque un chiaro percorso motivazionale e decisorio;

RITENUTO di poter limitare al triennio 2015, 2016 e 2017 la vigenza temporale del regime derogatorio in questione, in ragione della possibile evoluzione della struttura dell'offerta da parte dei produttori europei coerenti con la linea editoriale del palinsesto;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di programmazione di opere europee di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo del *Regolamento quote*, presentata dalla società Fox Networks Group S.r.l. per il palinsesto "*Fox Animation*".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. L'esenzione dal suddetto obbligo decorre dall'anno 2015, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga e perdura fino al 2017.
3. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Fox Networks Group S.r.l. per il palinsesto "Fox Animation" e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 21 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi